

Rompete il silenzio.
Quando siete testimoni di una violenza
contro donne e bambine, non adagiatevi.
Agite.

Ban Ki-moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite



Introduzione

L'ultimo rapporto ISTAT disponibile sulla violenza sulle donne risale al 2006 e riporta dati a dir poco allarmanti. La fotografia ritrae un'Italia dove la violenza è frequente quanto poco denunciata, se non – addirittura – non percepita come tale. I dati più recenti raccolti dal Ministero dell'Interno confermano la tendenza: tra agosto 2012 e luglio 2013 sono state 102 le vittime accertate di reati perpetrati nell'ambito familiare, da partner o da ex partner, e oltre 9mila le denunce di stalking raccolte dalle forze dell'ordine.

La violenza contro le donne non si manifesta solo in contesti di particolare degrado e vulnerabilità, ma in maniera trasversale rispetto ad ambiti e ceti sociali: può colpire donne giovani e anziane, italiane e immigrate, disoccupate e inoccupate, e non viola soltanto i principi di parità e di pari opportunità, ma gli stessi diritti fondamentali: la sicurezza, l'inviolabilità del corpo, il rispetto della dignità, a volte la vita stessa.

La donna è ancora vittima consapevole e silenziosa di uomini che la conoscono e la umiliano. Si stima che siano quasi sette milioni le donne che hanno subito almeno una violenza, sia essa fisica o sessuale, nel corso della loro vita e la maggior parte di loro l'ha subita da un partner, da un parente, un conoscente, mentre più rari sono i casi in cui sia stato uno sconosciuto a perpetrarla. Le violenze sono di tutti i tipi: dagli straripamenti, al tentato stupro, allo stupro e sono violenze che causano ferite gravi. Nella quasi totalità, però, queste violenze non vengono denunciate: il "sommerso", secondo l'Inail, raggiunge la percentuale altissima del 96%. Questo accade anche perché la donna non percepisce la violenza (domestica, nella fattispecie) come tale, ma solo come qualcosa che "è accaduto". Purtroppo, c'è da sottolineare che nemmeno la gravità della violenza/ferita subita è proporzionale alla denuncia. Inoltre, la stima reale del fenomeno è resa difficile dal fatto che, oltre alla violenza conclamata come quella fisica o sessuale, esistono anche forme di "violenza sottile" meno appariscenti, e quindi facilmente trascurate.

Gravissime sono le conseguenze sulla psiche delle donne coinvolte in fatti violenti: il 35% ha sofferto o soffre di depressione, ha perso fiducia e autostima, ha disturbi d'ansia o soffre d'insonnia, prova dolori ricorrenti, ha difficoltà a gestire i figli e nutre idee di suicidio o autolesionismo. E ai costi umani e sociali si aggiungono quelli economici, stimati per l'Italia in 2,4 miliardi l'anno dal Consiglio d'Europa, che ha anche evidenziato la carenza di dati – non solo sul numero di protezioni richieste e di denunce, ma anche sull'esito dei processi per reati di questo tipo – che ostacolano una corretta percezione del fenomeno.

Il decreto sul contrasto alla violenza di genere è legge

Con il via libera definitivo da parte del Senato è diventato legge – pubblicata in Gazzetta ufficiale il 15 ottobre scorso - il decreto legge n.93 del 14 agosto 2013 che contiene, tra l'altro, "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere".

Tra gli interventi più importanti già previsti nel testo del Decreto legge, pubblicato in agosto, risaltano in particolare:

- * l'inasprimento della pena per i reati di maltrattamenti in famiglia, con specifiche aggravanti se perpetrate in presenza di un minore di anni 18 oltre che nei confronti di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità nonché ai danni del coniuge anche separato o divorziato o partner pure se non convivente.
- * la previsione di provvedimenti mirati contro lo stalking messo in atto anche attraverso

strumenti informatici o telematici, la possibilità per le forze di polizia giudiziaria - previa autorizzazione del pubblico ministero – di disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare del partner violento se c'è un rischio per l'integrità fisica della donna, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nonché la previsione di arresto obbligatorio in flagranza per delitti di maltrattamento familiare e stalking

- * l'integrazione del Testo Unico sull' Immigrazione con un nuovo articolo che, come già previsto per le vittime di tratta, prevede la possibile concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari per le donne straniere che subiscano violenze nel contesto domestico.
- * una maggiore informazione e protezione della vittima durante l'iter processuale e la previsione del gratuito patrocinio per le vittime di maltrattamenti e stalking, anche in deroga ai limiti di reddito.
- * l'adozione, da parte del Ministero delle Pari Opportunità, di un nuovo "Piano d'Azione Straordinario contro la violenza sessuale e di genere" finalizzato a diversi obiettivi tra cui la promozione di percorsi di formazione, informazione ed educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito della scuola e non solo, il potenziamento della rete di servizi di assistenza e sostegno alle vittime di violenza, donne e minori, la formazione di specifiche professionalità e la raccolta strutturata dei dati del fenomeno della violenza.

Rispetto a questi contenuti iniziali, in sede di conversione in legge sono state apportate alcune modifiche importanti:

- * per quanto concerne il dibattuto tema della irrevocabilità/revocabilità della querela per gli atti persecutori, il parlamento ha smussato le rigidità iniziali che rendevano la denuncia irrevocabile in ogni caso, limitando l'irrevocabilità ai casi di gravi e ripetute minacce;

sono stati introdotti strumenti elettronici di controllo, come il braccialetto, nei casi di allontanamento dall'abitazione del violento. Per il reato di stalking sarà possibile ricorrere anche alle intercettazioni telefoniche;
- * a rafforzamento delle misure connesse al "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", è stato introdotto un articolo (5-bis) che riguarda i centri antiviolenza e le case-rifugio, che prevede di incrementare il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (istituito con la legge n. 248 del 2006) di 10 milioni per l'anno in corso, di 7 milioni per il 2014 e di 10 milioni annui a decorrere dal 2015.

Tutti questi interventi sono coerenti con la linea di azione tracciata dalla Convenzione di Istanbul del 2011, più precisamente "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica", ratificata prima dalla Camera e poi in via definitiva dal Senato nel mese di giugno di quest'anno, e con ciò divenuta legge dello Stato italiano.

La Convenzione di Istanbul

La "Convenzione di Istanbul" è ritenuta il primo strumento giuridicamente vincolante sul tema della violenza di genere, sia a livello nazionale, in quanto di supporto alla legislazione vigente in materia di attività di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne e i minori, sia a livello

internazionale, poiché mira a creare in tutti i Paesi aderenti un quadro condiviso di norme di carattere legislativo, giuridico e culturale in grado di proteggere le donne da ogni forma di violenza: non solo quella domestica ma tutti gli atti di violenza o molestie perpetrate in ambito privato, familiare, pubblico o lavorativo, tali da provocare danni di natura fisica, sessuale, psicologica ed economica.

Particolare attenzione è rivolta inoltre ai bambini, per i quali la Convenzione prevede tra l'altro misure specifiche di protezione nel caso in cui siano vittime o testimoni di violenza domestica, oltre a misure legislative di penalizzazione in caso di matrimoni forzati e di mutilazioni genitali femminili.

Tra le disposizioni e obblighi rivolti agli Stati membri figurano la predisposizione o il rafforzamento di politiche volte a favorire la parità e le pari opportunità tra uomini e donne, la raccolta sistematica dei dati statistici disaggregati inerente il tema della violenza, la promozione dei temi della parità e del rispetto uomo-donna contro la violenza in ambito formativo ed educativo, a partire dalle scuole e lo stanziamento di risorse adeguate rispetto agli obiettivi di prevenzione e contrasto alla violenza, protezione e presa in carico delle vittime e perseguimento dei colpevoli.

L'azione della Cisl

In tema di violenza di genere la Cisl ha elaborato negli ultimi anni due importanti documenti programmatici: la Piattaforma Cisl sulla prevenzione della violenza sulle donne e minori del 2009, e la Proposta di Intesa Unitaria relativa alla violenza sulle donne nei luoghi di lavoro del 2012.

La legge sulla violenza di genere, che è sostanzialmente coerente con i contenuti di quei documenti, rappresenta un punto di partenza, non di arrivo. Purtroppo l'esperienza dimostra che la violenza non si può combattere solo con le leggi e l'intervento della polizia, ma va affrontata anche a livello culturale. Sta proprio nell'aver colto questa duplicità l'aspetto più innovativo della legge stessa. Perché l'approccio ad un fenomeno così diffuso, complesso e multiforme sia efficace, occorre dunque che esso sia multidisciplinare e che all'azione dello Stato si unisca in sinergia quella di altri soggetti in grado di contribuire – ciascuno nei propri ambiti e con le proprie competenze - a informare, sensibilizzare, prevenire e mitigare gli effetti negativi del fenomeno. Occorre intervenire sul contesto sociale, culturale e anche economico che può favorirla. Servono quindi anche interventi a sostegno dell'occupabilità delle donne, delle politiche di conciliazione vita/lavoro, e non da ultimo interventi mirati a rieducare chi ha commesso un reato di violenza e, non di rado, torna a commetterlo.

Dal punto di vista sindacale, un'attenzione particolare va alle forme di violenza esercitata ai danni delle donne nei luoghi di lavoro. Forme a volte aperte, più spesso subdole, ma estremamente significative come svela ancora una volta l'ISTAT: per ben 1 milione e 224 mila donne il luogo di lavoro ha rappresentato anche il luogo dove è stata subita una molestia di carattere sessuale. Di queste, 824 mila (il 34.4 per cento) dichiarano di aver subito un ricatto sessuale ad opera di colleghi, e nel 31.7% dei casi, dai datori di lavoro. Nel 50% dei casi, il ricatto sessuale era legato alla possibilità di perdere o mantenere il posto di lavoro. Anche senza arrivare a situazioni così gravi, le lavoratrici sono più esposte a forme di sopraffazione come il mobbing e le dimissioni in bianco. Si tratta purtroppo di fenomeni in aumento: la crisi infatti non fa che acuire il problema, esponendo le donne al rischio di espulsione, ghettizzazione e vulnerabilità nel mercato del lavoro. La piattaforma del 2009, peraltro, non si limita al contesto lavorativo ma indica quattro aree di intervento collegate a specifiche forme di violenza: violenza sui luoghi di lavoro, violenza domestica, mutilazioni genitali femminili, contrasto alla tratta e allo sfruttamento. Essa vuole essere non solo uno strumento conoscitivo/informativo, ma anche di orientamento verso azioni e proposte per prevenire e contrastare, da attuare in collaborazione con altri soggetti.

Sulla scia della Piattaforma, nel novembre dello scorso anno la Cisl ha condiviso con Cgil e Uil la “Proposta di intesa” contro la violenza sulle donne nell’ ambito del lavoro. Essa punta a creare sinergie positive con tutti gli attori sociali e istituzionali per potenziare nell’ambito della contrattazione collettiva, in particolare quella di secondo livello, quegli istituti e strumenti atti a prevenire e contrastare manifestazioni di violenza nonché a tutelare le vittime. Il tutto anche in coerenza con quanto previsto dai decreti attuativi delle Direttive europee in materia (la 54/2006 e la 2009/52/CE).

Le misure contenute nella Proposta di intesa si articolano in tre ambiti: culturale, legislativo e contrattuale.

- * Per quanto riguarda quello culturale, le azioni intendono favorire la predisposizione di percorsi formativi finalizzati a contrastare la violenza e le discriminazioni nei confronti delle donne/lavoratrici;
- * sulla salute e sicurezza in ottica di genere, con particolare riguardo allo stesso lavoro-correlato, con particolare riferimento alle forze dell’ordine, nonché in ambito lavorativo alle RSU, RSA e RLS;
- * nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di promuovere la cultura di genere e il rispetto nelle relazioni uomo-donna, con l’obiettivo di incidere positivamente sui modelli culturali ed educativi;
- * promuovere campagne di sensibilizzazione e iniziative pubbliche sulla violenza e sul mobbing, nei luoghi di lavoro e non solo.

A livello legislativo si propone di:

- * favorire la ratifica e il recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive europee, nonché degli avvisi comuni (Accordo Quadro di Bruxelles 2007) tese al contrasto delle molestie e della violenza;
- * promuovere la legislazione nazionale in tema di contrasto alla violenza e di sostegno all’occupazione femminile;
- * sostenere i provvedimenti relativi al rafforzamento e al finanziamento del sistema dei servizi socio-assistenziali e sanitari di supporto alle vittime dirette e indirette di violenza.

Il campo di azione focalizzato sulla contrattazione collettiva, infine, abbraccia sia quella nazionale che quella di secondo livello territoriale e aziendale, alla quale delegare l’elaborazione di:

- * misure, codici di condotta, buone prassi tese a prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale, le molestie sui luoghi di lavoro e le discriminazioni nelle condizioni di lavoro, nella formazione e nella crescita professionale;
- * la promozione dei piani per la conciliazione famiglia-lavoro e il benessere organizzativo.

Per quanto riguarda i contenuti della nuova legge, la Cisl sottolinea tra gli elementi positivi l’introduzione di strumenti che fortificano la vittima sia contro le pressioni psicologiche (i casi di irrevocabilità della denuncia) che di fronte ad eventuali difficoltà economiche (il gratuito patrocinio) rafforzando la fiducia nella tutela che può ricevere dalle istituzioni.

Ma anche, sotto il profilo culturale, l’attenzione posta in questo contesto sul sostegno ai minori, che anche quando non sono a loro volta vittime ma “solo” testimoni delle violenze hanno bisogno di supporto psicologico per superare il trauma ed evitare che divengano a loro volta, in età adulta, dei potenziali violenti.

Come per molti altri ambiti, resta ovviamente cruciale il tema del buon funzionamento e dell'adeguato finanziamento del sistema dei servizi cui spetta l'implementazione concreta delle misure di supporto, protezione e recupero delle donne vittime di violenza. Lo stesso vale per il "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", finalizzato tra l'altro a promuovere percorsi di formazione, informazione ed educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito scolastico e non solo, a potenziare la rete di servizi di assistenza e sostegno alle vittime di violenza, donne e minori, la formazione di specifiche professionalità e la raccolta strutturata dei dati del fenomeno della violenza.

Obiettivi certamente coerenti con quelli che sono gli obiettivi della piattaforma Cisl ribaditi nell'Intesa Unitaria, purché siano dotati di risorse di entità sufficiente e con modalità di erogazione adeguata. A questo proposito non può che destare preoccupazione la constatazione che le risorse dedicate ad interventi a favore delle donne, non solo in tema di violenza, ma anche di sostegno all'occupabilità e alla conciliazione vita-lavoro - in particolare quelle per il finanziamento delle "azioni positive" ai sensi della Legge 125/1991 e dell'ex articolo 9 Legge 53/2000 - siano andate diminuendo negli anni fino a scomparire.



LA VIOLENZA
SULLE DONNE
UCCIDE ANCHE
LA NOSTRA
DIGNITÀ

